

	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Dott. Alberto PREGNO e Avv. Diego PASTORE 10122 TORINO - Via Manzoni, 25 Tel. 011.5619090 r.a. 10024 MONCALIERI - Piazza Vittorio Emanuele, 1 Tel. 011.6407253	
N°	19177 Repertorio / N° 11134 Raccolta	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA	
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA	
	"ASSOCIAZIONE MISERICORDES"	
	(esente da imposte ai sensi della legge 11 agosto 1991 numero 266)	
	R E P U B B L I C A I T A L I A N A	
	Il giorno sedici luglio duemiladiciannove	
	(16.07.2019)	
	in Torino, nei locali parrocchiali di via Pietro Baiardi numero otto,	
	piano terreno,	
	innanzi a me dottor Alberto PREGNO, Notaio in Torino, iscritto al	
	Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo è presente il	
	signor:	
	CANTA Massimiliano, nato a Settimo Torinese (Torino) il ventinove	
	giugno millenovecentosessantotto, domiciliato per la carica in Torino,	
	via Pietro Baiardi 9, il quale interviene al presente atto nella sua	
	qualità di Presidente dell'Organizzazione di Volontariato denominata	
	<u>"ASSOCIAZIONE MISERICORDES"</u> , con sede in Torino, via Pietro	
	Baiardi 9, codice fiscale 97809800010, iscritta con Determinazione	
	Dirigenziale numero 220 del 28 marzo 2017 alla sezione "Sanitaria" del	
	Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ambito	
	territoriale di Torino - con il numero 36/TO ed iscritta nel Registro	
	Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche con	
	Determinazione della Direzione Affari Istituzionali e Advocatura della	
	Regione Piemonte numero 317 in data 11 ottobre 2018 - Codice	

	Direzione A13000 - Codice Settore A1305A.	
	Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	agendo nella sua predetta qualità mi dichiara che è stata convocata in	
	questi giorno, luogo ed ora l'Assemblea straordinaria della	
	"ASSOCIAZIONE MISERICORDES" per discutere e deliberare sul	
	seguito	
	ORDINE DEL GIORNO	
	Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs.	
	03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2): approvazione di un nuovo testo	
	integrale dello statuto.	
	Invita quindi me Notaio a dare atto in pubblico verbale, delle	
	risultanze dell'assemblea e delle deliberazioni che la stessa adotterà.	
	A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma della clausola 4.2 dello	
	statuto il comparente, il quale constata:	
	a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi	
	della clausola 4.7 dello statuto con avviso in data 26 giugno 2019;	
	b) che sono presenti, in proprio o per delega, numero 16 associati in	
	proprio e 21 per delega sul numero di 43 (quarantatré) membri, come	
	risulta dalla lista delle presenze con le relative deleghe che, in fotocopia,	
	sottoscritta a sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera	
	"A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per	
	espressa dispensa avutane dal comparente;	
	c) che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente,	
	qui comparente, i signori COMIN Mauro, GAUDIANO Antonella,	

	CALIA Maria Costanza, mentre hanno giustificato l'assenza	
	MIRABELLI Marisa e BISSET Adriana;	
	d) che, ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello statuto l'assemblea	
	straordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza, in	
	proprio o per delega, di tre quarti degli Aderenti e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e quindi	
	può deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.	
	Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente	
	chiede all'assemblea che venga adottato un nuovo testo di statuto	
	sociale riformulato e redatto in conformità alle disposizioni introdotte	
	dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 modificato dal	
	D.Lgs. 105/2018 e s.m.i., ed al fine di ottenere l'iscrizione dell'ente nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al momento della sua	
	operatività. In particolare il Presidente chiarisce che il nuovo Statuto si	
	differenzia per ragioni di coordinamento nell'ordine degli articoli e nel	
	loro contenuto da quanto previsto nello statuto vigente e pertanto	
	iniziando la trattazione delle modifiche proposte all'attuale statuto,	
	articolo per articolo, evidenzia:	
	- con riferimento alla denominazione dell'ente contenuta nell' <u>articolo 1</u>	
	<u>(uno)</u> dello statuto sociale vigente, il Presidente propone di modificarla	
	in "ASSOCIAZIONE MISERICORDES ODV", denominazione che sarà	
	poi successivamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo	
	Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione	
	dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	

	(R.U.N.T.S.); sempre all'articolo 1 (uno) viene confermata la sede legale	
	nel Comune di Torino, riducendo però a 30 (trenta) giorni il termine	
	entro il quale dovrà essere comunicato l'eventuale trasferimento della	
	sede all'interno del Comune agli Enti gestori di pubblici registri presso i	
	quali l'organizzazione è iscritta; si integra l'articolo chiarendo che	
	l'Ente opererà prevalentemente entro i confini della Regione Piemonte;	
	- con riferimento agli scopi ed alle finalità dell'Associazione di cui	
	all' articolo 2 (due) il Presidente ribadisce l'intento di perseguire, senza	
	scopo di lucro, le attività svolte dall'Associazione ispirandosi a finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 della legge del T.S.)	
	operando prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed	
	indirizzando quindi il proprio servizio alle persone ed alle famiglie che	
	vivono in condizioni di disagio, sofferenza ed emergenza sanitaria,	
	assistenziale ed economica;	
	- proseguendo con la trattazione delle modifiche proposte allo statuto	
	dell'Associazione il Presidente propone un nuovo articolo 3 (tre)	
	riguardante le attività svolte dall'Associazione al fine di realizzare gli	
	scopi di cui al precedente articolo 2 (due). In particolare l'articolo 3 (tre)	
	proposto, in conformità all'articolo 5 della legge sul T.S., prevede che	
	l'organizzazione di volontariato svolga in via esclusiva o principale le	
	attività di interesse generale di cui ai punti b), c) ed u) dell'articolo 5	
	del Codice del Terzo Settore ed eserciti anche attività diverse,	
	strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai	
	sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il nuovo	
	<u>articolo 3 (tre)</u> proposto introduce anche le nuove disposizioni	

	relativamente all'attività del volontario con particolare riferimento alla	
	gratuità della prestazione, alla modalità di rimborso delle spese	
	sostenute ed all'obbligo di assicurazione (articoli 17 e 18 del Codice del	
	Terzo Settore); sempre all'articolo 3 (tre) viene precisato che	
	l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o	
	dipendente esclusivamente entro i limiti previsti dall'articolo 33	
	(trentatré) comma 1 (uno) del Codice del Terzo Settore;	
	- l' articolo 4 (quattro) proposto riguarda invece il Patrimonio dell'Ente	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento dei	
	propri scopi e che è costituito da beni mobili, immobili, eventuali	
	erogazioni, donazioni, lasciti e fondi di riserva costituiti con le	
	eccedenze del bilancio; lo stesso articolo 4 (quattro) elenca le diverse	
	fonti dalle quali l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse	
	economiche necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento della	
	propria attività, quali ad esempio le quote associative, i contributi	
	pubblici e privati, le rendite patrimoniali, l'attività di raccolta fondi	
	(art. 7 D.Lgs 117/2017) e le attività "diverse" (art. 6 del D.lgs 117/2017),	
	detto articolo prevede anche i termini per l'approvazione del bilancio e	
	delle attività conseguenti nonché il divieto anche indiretto di	
	distribuire utili;	
	- l' articolo 5 del nuovo statuto relativo ai soci richiama invece i commi 1	
	e 2 dell'articolo 32 del Codice del Terzo Settore che prevede che le	
	Organizzazioni di Volontariato sono Enti del Terzo Settore costituiti da	
	un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di	
	Volontariato e che l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo	

	Settore o senza scopo di lucro è prevista a condizione che il loro numero	
	non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle	
	organizzazioni di volontariato;	
	- proseguendo con la trattazione delle modifiche da apportare allo	
	statuto sociale <u>l'articolo 6 (sei)</u> proposto con riferimento ai criteri di	
	ammissione dei nuovi soci prevede che non possano essere fatte	
	discriminazioni per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o	
	religiosi e la possibilità di ricorso all'Assemblea dei soci in caso di	
	rigetto della domanda di ammissione, prevede inoltre l'eventuale	
	esclusione o decadenza dei soci venga deliberata dall'Assemblea su	
	proposta del Consiglio Direttivo senza alcun diritto al rimborso delle	
	quote annualmente versate, nè sul patrimonio dell'Associazione;	
	- per quanto concerne invece i diritti ed i doveri dei soci di cui	
	all' <u>articolo 7 (sette)</u> proposto illustra anche la procedure da seguire per	
	presentare domanda al Consiglio Direttivo di adesione all'Ente;	
	- l'articolo 7 menziona i diritti e gli obblighi degli associati di fatto già	
	elencati all'articolo 12 (dodici) dello statuto in vigore; si ricorda in	
	particolare il diritto degli associati di consultare i libri sociali	
	presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;	
	- <u>l'articolo 8</u> proposto conferma invece quelli che sono gli organi	
	dell'organizzazione e cioè l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed	
	il Presidente;	
	- proseguendo con <u>l'articolo 9</u> proposto relativo all'Assemblea dei soci	
	viene precisato che ciascun associato ha diritto ad un voto e che nessun	
	associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Associazioni	

	con meno di 500 (cinquecento) soci il tutto, assemblee separate	
	comprese, in conformità a quanto previsto all'articolo 24 (ventiquattro)	
	del Codice del Terzo Settore, detta inoltre specifiche norme relative alla	
	convocazione e svolgimento della stessa;	
	- con riferimento in particolare alle competenze dell'assemblea ordinaria	
	di cui all' <u>articolo 10 (dieci)</u> proposto oltre alla regolamentazione dei	
	quorum necessari si ricorda tra le altre l'approvazione del bilancio da	
	deliberarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e della relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie il tutto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;	
	- l' <u>articolo 11 (undici)</u> proposto concerne invece le competenze ed i	
	quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria dei soci si	
	conferma nella sostanza quanto previsto dall'attuale statuto sociale	
	(articoli 4 e 15);	
	- i successivi <u>articoli 12 (dodici) e 13 (tredici)</u> riguardano invece il	
	Consiglio Direttivo che dovrà essere composto da un minimo di 3 (tre)	
	fino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci e che	
	dureranno in carica per tre anni, ed il Presidente il quale in caso di	
	urgenza potrà assumere i poteri del Consiglio Direttivo adottando	
	provvedimenti che saranno poi esaminati obbligatoriamente dal	
	Consiglio stesso alla prima riunione utile; vengono integrati i poteri del	
	Consiglio Direttivo che, tra gli altri dovrà anche sottoporre	
	all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci e potrà anche costituire	
	Comitati per la definizione e la realizzazione concreta di specifici	

	programmi e progetti;	
	- proseguendo con la trattazione del nuovo <u>articolo 14 (quattordici)</u>	
	viene introdotta la nomina dell’Organo di Controllo, collegiale o anche	
	monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 (trenta) del Codice del	
	Terzo Settore; qualora invece l'Assemblea ne ravvisi la necessità o nei	
	casi previsti dall'articolo 31 (trentuno) del Codice del Terzo Settore ai	
	sensi del nuovo <u>articolo 15 (quindici)</u> proposto, dovrà essere nominato	
	un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale potrà	
	essere o una persona fisica oppure un Collegio;	
	- si conferma inoltre la possibilità della nomina di un Collegio dei	
	Probiviri (<u>articolo 16 (sedici)</u>) composto da tre membri eletti	
	dall'Assemblea, tra gli associati che non fanno parte del Consiglio	
	Direttivo, i quali dureranno in carica 3 (tre) anni e potranno essere	
	rieletti 3 (tre) volte;	
	- proseguendo con la trattazione delle modifiche da apportare allo	
	statuto sociale vigente al successivo <u>articolo 17 (diciassette)</u> viene	
	introdotta la figura del Presidente Onorario che potrà eventualmente	
	essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti a favore	
	dell'Organizzazione di Volontariato;	
	- il successivo <u>articolo 18 (diciotto)</u> riguarda invece i Comitati Tecnici,	
	sopra citati all'articolo 12 (dodici), che potranno essere costituiti dal	
	Consiglio Direttivo per la definizione e la realizzazione concreta di	
	specifici programmi e progetti;	
	- l' <u>articolo 19 (diciannove)</u> proposto riguarda invece i libri sociali	
	obbligatori previsti all'articolo 15 (quindici) del Codice del Terzo	

	Settore oltre alla tenuta del registro dei volontari di cui all'articolo 17	
	del Codice;	
	- per concludere il Presidente, ricordando che la durata	
	dell'Associazione non è predeterminata e che potrà essere sciolta con la	
	delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre	
	quarti dei soci aventi diritto di voto, precisa che in caso di estinzione o	
	scioglimento il patrimonio della stessa, previ gli adempimenti e il	
	parere di legge (art.9 C.T.S.) del competente ufficio afferente al Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs.	
	n. 117/2017), sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione	
	Italia Sociale (articolo 20 (venti)) ;	
	- il Presidente propone infine una diversa formulazione della norme	
	finali (articolo 21 (ventuno)) .	
	Dopo breve discussione l'assemblea per alzata di mano con l'unanimità	
	dei voti favorevoli comprese le deleghe, nessuno astenuto, nessuno	
	contrario, e, pertanto, all'unanimità	
	delibera:	
	di approvare il nuovo testo dello statuto sociale di "ASSOCIAZIONE	
	MISERICORDES ODV".	
	Detto statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne	
	parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa	
	avutane dal comparente, avendone esso stesso nella sua qualità di	
	Presidente data ampia spiegazione articolo per articolo innanzi	
	all'assemblea qui riunita e a me Notaio, ed avendo tutti i partecipanti	

[illegible]

ASSOCIAZIONE MISERICORDES ONLUS
via Baiardi, 3
10126 TORINO

Delegato "A" all'atto
19/11/2019

ELENCO SOCI

#	ANAGRAFICA						RECAPITI		Quota Ass.				Pro	
	COGNOME	NOME	gg	m	anno	M/F	Cellulare	V	S	19	20	21		
								46	43	0	0	14		
														27
1	ALBANO	Adriano	5	10	1957	M	338.2736398	V	X					no
2	ARBOATTI	Igino	18	2	1945	M	335.277256	V	X					SI
3	BARBIERI	Tullio	20	12	1949	M	338.5077157	V						SI
4	BIANCO	Livio	24	6	1962	M	331.6902944	V	X					SI
5	BIN	Ilaria	9	12	1982	F	338.6739764	SV						SI
6	BISSET	A. Barbara	15	5	1963	F	349.6510622	V	X					
7	BOLLERO	Daniele Alessandro	12	9	1971	M	335.5244720	SV						no
8	CALIA	Maria Costanza	16	9	1963	F	349.1478173	V	X					SI
9	CANTA	Massimiliano	29	6	1968	M	339.3894547	V	X					no
10	CARANNANTE	Giuseppe	3	6	1943	M	338.6065316	V						SI
11	CAREGLIO	Albino	11	4	1944	M	334.9364660	V						
12	CHIAPPERO	Carla	15	1	1956	M	335.1009130	V	X					no
13	CICIRIELLO	Nicola	5	8	1955	M	349.0831319	V	X					no
14	COMIN	Mauro	13	6	1962	M	340.3389990	V	X					
15	CORSI	Daniela	4	1	1964	F	345.0732928	SV	X					
16	D'ADDA	Ada	9	3	1948	F	347.1634313	V	X					SI
17	D'ARIA	Daniela	19	2	1955	M	335.6628968	V	X					
18	DORIGO	Daniela	20	4	1974	F	339.7114083	V	X					
19	FERRI	Adriano	13	5	1948	M	335.7356499	V	X					
20	FERRO	Mauro	7	11	1952	M	337.520142	V	X					no
21	GALINDO	Sandra	15	4	1965	F	348.0116912	V						no
22	GALLINARO	Paolo	2	11	1937	M	335.8006680	V						SI
23	GAUDIANO	Antonella	4	12	1958	F	347.3652946	V	X					
24	GIUDICE	Nicola	21	10	1964	M	338.5231283	V	X					no
25	GORGELLINO	Antonio	26	3	1947	M	392.2523639	V	X					
26	GRANERO	Leonora	15	9	1953	F	333.4377708	V	X					SI
27	LO GIUDICE	Paolo	27	9	1967	M	339.2691392	V	X					SI
28	MARENCO	Graziella	4	10	1946	F	329.0431084	V	X					no
29	MIRABELLI	Manisa	12	1	1963	F	333.7640309	V	X					
30	OGGIONI	Mariella	24	8	1952	F	333.8459893	V	X					no
31	PETRACCHINI	Vittoriano	7	9	1943	M	338.4444396	V	X					no
32	PORELLI	Piero	6	11	1948	M	338.7709283	V	X					no
33	RAIMONDO	Luca	6	5	1983	M	346.3909613	SV						SI
34	RAINA	Roberta	25	8	1948	F	338.8108067	V	X					no
35	RATTO	Anna Maria	6	2	1955	F	3471667010	V	X					no
36	RUSSO	Roberto	15	5	1957	M	346.0964771	SV	X					SI
37	SANCIPRIANO	Gian Piero Francesco	8	5	1948	M	338.7930980	V	X					SI
38	SICCARDI	Carla	10	1	1926	F		SV	X					
39	SOLA	Giuseppe	26	11	1955	M	338.6240817	SV	X					
40	TESI	Umberto	13	1	1949	M	335.7221551	V	X					SI
41	TRALONGO	Lucia	1	9	1957	F	340.4187575	V	X					no
42	ZARA	Gian Paolo	5	5	1952	M	347.9495931	V	X					no
43	DELLAVALLE	Luciano	19	7	1952	M	335.7546240	V	X					no
44	BERTOLOTTO	Carlo	14	3	1947	M	335.6143151	V						no
45	RUA'	Silvia Maria	23	4	1969	F	333.8845294	V	X					no
46	CHERIANKALAYIL	Shiji Sebastian	30	5	1980	F	366.2514398	V	X					no
47	ROBINO	Marina	7	5	1956	F	347.0519145	V	X					no
48	DEMMA	Luisa	28	1	1956	F	349.4493299	V	X					no
49	COTTINO	Maria Sandra	25	12	1947	F	335.6905411	V	X					no
50	CHiodo	Vincenzo	18	12	1955	M	373.5088863	V						no
51	BUCCOLIERI	Lucia	31	7	1995	F	348.5287348	V	X					no
52	MOSSINO	Maria Luisa						V	X					no
53	SANTINI	Gabriele							X					no
54														
55														
56														
57														
58														

*Delegato "B" dell'ODV
19177/11134*

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE MISERICORDES ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE MISERICORDES ODV".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Piemonte.
5. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art 20 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV, di ispirazione spirituale, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria per fini di promozione umana di solidarietà, promuove l'interesse generale della collettività e l'integrazione sociale dei cittadini, indirizzando in particolare il proprio servizio alle persone e alle famiglie che vivono in condizioni di disagio, sofferenza ed emergenza sanitaria, assistenziale ed economica.
2. L'Associazione è costituita da persone che si impegnano liberamente, con l'azione diretta, personale, spontanea e gratuita, in forma comunitaria ed organica, ciascuno in base alle competenze maturate sotto il profilo umano e professionale, in ambito, assistenziale, relazionale, sanitario, clinico, spirituale e amministrativo

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1.1 art. 5, D.lgs 117/2017, punto b) interventi e prestazioni sanitarie;

1.2 art. 5, D.lgs 117/2017, punto c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

1.3 art. 5, D.lgs 117/2017 punto u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

2.1 assistenza sanitaria per fini di promozione umana di solidarietà, indirizzando in particolare il proprio servizio alle persone e alle famiglie che vivono in condizioni di disagio;

2.2 la realizzazione, eventualmente in gestione diretta o in collaborazione con altre agenzie, attività di supporto e di sostegno alla cura psico-bio-fisica e spirituale sia sul piano medico che infermieristico ed assistenziale, in un contesto umano di fraternità, accoglienza, rispetto, ascolto e servizio.

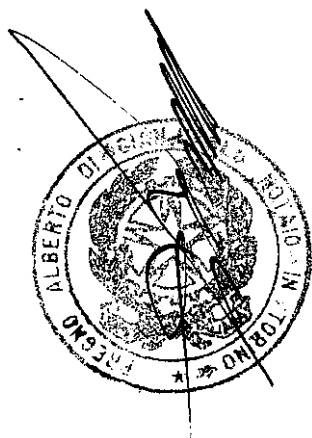
2.3 la collaborazione, coerentemente con le proprie finalità, con enti pubblici, no profit, privati, gruppi che operano nel campo assistenziale, sanitario e di aiuto alla persona anche mediante la stipulazione di accordi e/o convenzioni. In particolare l'Associazione tiene conto nelle sue attività delle linee pastorali della Diocesi di Torino. L'Associazione opera inoltre nel campo della aggregazione, partecipazione sociale e formazione anche in collaborazione con altre organizzazioni promuovendo studi, convegni, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa culturale idonea a realizzare le finalità associative.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Diret-

Carlo Bionardi



tivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

(purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore - D.LGS 117/2017)

2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dei dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del Codice altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

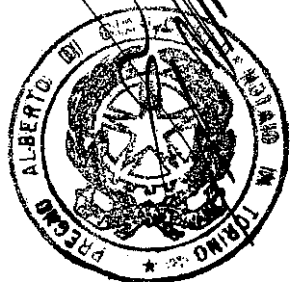
3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta

Carlo Mammì



di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Carlo Menardi

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.



7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Carlo Schmid

- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni, e



scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori all'atto della nomina è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Di-

rettivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei con-

ti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realiz-

zazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 **Libri sociali**

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

